

Norme urgenti in materia di finanze.

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016)

- 1.** Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << importo complessivo di 38.500.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: << importo complessivo di 54.990.000 euro>>.
- 2.** Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 16.490.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
- 3.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 2

(Riconoscimento debiti fuori bilancio)

- 1.** Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
- 2.** Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle Missioni, Programma e Titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui alla Tabella B relativa all'articolo 3, comma 1.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le rimodulazioni all'interno delle Missioni, Programmi e Titoli di cui all'allegata Tabella B.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.